



Inps – indicazioni sulle modifiche ai versamenti al Fondo di Tesoreria Inps introdotte dalla Legge di Bilancio 2026

FAI INFORMA 036/2026 – LAVORO E FISCO

La Fai di Torino informa che, con la [circolare 12 del 5 febbraio 2026](#) l'Inps rende note le istruzioni per assolvere all'obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria del TFR non destinato a forme di previdenza complementare, come previsto delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio del 2026 (legge 199 del 30 dicembre 2025), all'art.1, comma 756 della [legge 296 del 2006](#).

In particolare, viene meno il rilievo esclusivo della dimensione occupazionale riferita al primo anno di attività, attribuendo invece rilevanza anche all'incremento del numero dei dipendenti intervenuto anche successivamente, con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026.

In sede di prima applicazione e limitatamente al biennio 2026-2027, la media annuale dei lavoratori da considerare ai fini dell'obbligo non deve essere inferiore a 60 addetti mentre, con effetto sui periodi di paga a decorrere dal 1 gennaio 2032, l'obbligo è esteso anche ai datori di lavoro che occupino un numero di addetti pari o superiore a 40 – o che raggiungano questa soglia negli anni successivi a quello dell'avvio dell'attività – calcolata sempre sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente al periodo di paga considerato.

Poiché la disposizione non interviene sul periodo di paga 2028-2031, l'Inps ritiene che per esso continui a trovare applicazione il requisito dimensionale di almeno 50 addetti, già previsto dalla disciplina generale in materia di conferimento delle quote di TFR al Fondo.

L'obbligo di conferimento al Fondo di Tesoreria ricorre in tutti i casi in cui il lavoratore non aderisca a forme pensionistiche complementari; in questi casi, il TFR rimane disciplinato dall'art 2120 del Codice civile e le relative quote devono essere versate al Fondo di Tesoreria qualora il datore di lavoro soddisfi i requisiti dimensionali previsti dalla normativa.

Ambito di applicazione e requisiti soggettivi

Dopo aver chiarito che la disciplina del Fondo di Tesoreria si riferisce ai datori di lavoro privati (esclusi i datori di lavoro domestico), la circolare analizza l'ipotesi del passaggio di personale ad una nuova società a seguito di acquisizioni di ramo d'azienda, incorporazioni o nell'ipotesi di cessione di contratto.

In questi casi:

- Se il personale transita alle dipendenze di un datore di lavoro obbligato al versamento, questo deve provvedere anche per i nuovi lavoratori, a partire dal periodo di paga in corso alla data di acquisizione.
- Se il personale (in precedenza alle dipendenze di un datore di lavoro tenuto all'obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria) transita alle dipendenze di un datore di lavoro **non obbligato** al versamento, il nuovo datore di lavoro è tenuto ad adempiere solo per tali dipendenti e limitatamente al periodo successivo al trasferimento.

Per i lavoratori di prima assunzione in aziende che rispettino i già citati limiti dimensionali, alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio, l'obbligo di versamento del TRF sorge nell'ipotesi in cui lo stesso manifesti espressamente, entro 60 giorni, la volontà di non aderire a forme pensionistiche complementari e di mantenerlo secondo il regime del Codice Civile.

Il medesimo obbligo vale anche per i lavoratori non di prima assunzione e non aderenti a forme pensionistiche complementari, quando il datore di lavoro soddisfa i requisiti richiesti dalla normativa.

Determinazione del requisito dimensionale

Come già scritto, il requisito dimensionale è calcolato sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare (nella prassi amministrativa l'anno civile, cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre) precedente al periodo di paga considerato; pertanto, il contributo è dovuto se la media dei dipendenti occupati raggiunge i seguenti limiti:

- Per gli anni 2026-2027, 60 addetti;
- Per gli anni dal 2028 al 2031, 50 addetti;
- A partire dal 1° gennaio 2032, 40 addetti.

Si tengono in considerazione esclusivamente i mesi di effettiva attività del datore di lavoro, escludendo dal computo eventuali periodi di sospensione dell'attività aziendale. Il calcolo della media deve riflettere la presenza reale dei lavoratori nei mesi in cui il datore di lavoro è stato effettivamente operativo.

L'Inps evidenzia inoltre che, nonostante la novella, l'attuale disciplina continua ad attribuire rilievo alla verifica del requisito dimensionale nell'anno di costituzione dell'azienda, indipendentemente dalle nuove soglie introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, che operano esclusivamente per gli anni successivi a quello di inizio dell'attività. Ne consegue che, per le aziende di nuova costituzione continua ad applicarsi il criterio vigente prima della novella di cui all'art 1 comma 203 della Legge di Bilancio, il quale richiede il raggiungimento della media di 50 dipendenti nell'anno di inizio dell'attività, ai fini degli obblighi di versamento la Fondo di Tesoreria.

Per il calcolo devono essere considerati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, compresi i lavoratori con contratto part-time, che sono computati in proporzione all'orario, sommando mensilmente gli orari individuati e rapportandoli all'orario dei lavoratori a tempo pieno.

Ai fini del computo, i datori di lavoro che soddisfano i requisiti dimensionali previsti devono rilasciare all'Inps apposita dichiarazione con modello **SC34**.

Calcolo della quota mensile da versare al Fondo di Tesoreria

Ai fini della determinazione del versamento mensile, per ogni lavoratore interessato viene presa in considerazione la retribuzione mensile utile ai fini del TFR, riferita al periodo di paga di competenza.

La quota di TFR maturata nel periodo è determinata applicando alla retribuzione di cui sopra l'aliquota del 7,41% (1/13,5); dall'importo che ne risulta viene detratto il contributo dello 0,50% previsto dall'art 3 legge 297/1982, per i lavoratori per i quali è previsto.

Decorrenza dell'obbligo di versamento del contributo di finanziamento al Fondo di tesoreria

Il versamento delle quote al Fondo di tesoreria deve essere effettuato mensilmente con le stesse modalità e termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria; dunque, deve avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello del periodo di paga cui si riferisce la quota di TFR maturata.

Il contributo affluisce al Fondo al netto dell'importo corrispondente al contributo dello 0,50% previsto dall'art 3 legge 297/1982.

Misure compensative

In relazione ai conferimenti in oggetto, sono applicabili ai datori di lavoro le misure compensative già previste dalla normativa vigente, in particolare quanto disposto dall'art. 10 del [d.lgs 252/2005](#), che prevede l'esonero dal versamento al Fondo di garanzia per il Trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2 legge 297/1982, in misura corrispondente alla quota di TFR maturando conferita alle forme pensionistiche complementari e la Fondo di Tesoreria.

Viene richiamato anche quanto previsto all'art 8 [d.l. 203/2005](#) che riconosce a favore dei datori di lavoro l'esonero dal versamento di contributi sociali dovuti alla gestione di cui all'art 24 della legge 88/1989 (Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti), per ciascun lavoratore nella misura dello 0,28 punti percentuali a decorrere dal 2014, applicati nella stessa percentuale del TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria.

Istruzioni operative

I datori di lavoro, per le posizioni Inps afferenti alla gestione DM sono tenuti a richiedere il codice di autorizzazione 1R "Azienda in cui sono occupati lavoratori per il quali è dovuto il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria".

Periodi pregressi

Le aziende che hanno avviato la loro attività nel 2025, e che perfezionano il requisito dimensionale di almeno 50 addetti nel medesimo anno, sono tenute al versamento delle quote di TFR maturate anche per i mesi pregressi, a far data da quello di inizio attività. (si vedano le modalità operative della [circolare Inps 70/2007](#)).

Le aziende costituite prima del 2025 e che raggiungano almeno 60 addetti in tale anno, sono tenute al versamento a decorrere dal 1 gennaio 2026.

Ai sensi della deliberazione del CdA Inps n. 5 del 7 ottobre 1993, **l'obbligo può essere assolto entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare in commento.** A tal fine nel flusso Uniemens è istituito il nuovo codice causale **CF05**.